



Numero di registro: 30998R

**REGOLE DELLA
INTERNATIONAL
POWERED ACCESS
FEDERATION**

Registrata ai sensi del Co-operative and Community Benefit Societies Act del 2014

(Ultima modifica: marzo 2022)

REGOLE DELLA INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION



INDICE

1. Nome.....	3
2. Obiettivi.....	3
3. Attività.....	3
4. Facoltà.....	4
5. Impegni.....	5
6. Struttura organizzativa	6
Soci.....	6
Segretario	7
7. Quote associative	7
8. Quote.....	7
9. Perdita della qualifica di Socio/associato	8
10. Assemblee dei soci	8
11. Consiglio	11
Composizione	11
Riunioni del Consiglio.....	12
Comitati.....	14
12. Commissione	14
Composizione	14
Riunioni della Commissione	15
13. Audit finanziario	17
14. Audit di gestione	18
15. Relazioni annuali	18
16. Modifiche al presente regolamento	18
17. Scioglimento	18
18. Clausola di manleva.....	19
19. Provvedimenti amministrativi	19
20. Contenziosi.....	21
21. Lingua.....	21
22. Trasferimenti in caso di morte o insolvenza dei Soci.....	22
23. INTERPRETAZIONE	22

REGOLE DELLA INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION



1. NOME

- 1.1. La Società è denominata "International Powered Access Federation" e viene indicata semplicemente come "la Federazione" nel prosieguo del presente regolamento.

2. OBIETTIVI

- 2.1. La Federazione ha come obiettivi l'esercizio della propria attività di cooperazione a beneficio dei soci e la promozione dell'uso efficace e sicuro dei mezzi mobili di accesso aereo.

3. ATTIVITÀ

- 3.1. L'attività della Federazione consiste nel fornire beni e servizi per il settore dell'accesso aereo, incluse attività di formazione, educative e ricerca, e nel rappresentare e promuovere gli interessi dei propri Soci a livello nazionale e internazionale.
In particolare:
 - 3.1.1. promuovere ed estendere dell'uso dei prodotti dei Soci a livello mondiale e, dove necessario, interventi e iniziative riguardanti tutte le questioni inerenti al settore delle apparecchiature di accesso aereo,
 - 3.1.2. promuovere tra i Soci i più elevati standard in materia di sicurezza e buone prassi commerciali,
 - 3.1.3. rappresentare il settore nelle discussioni a livello governativo nei Paesi utilizzatori e cooperazione secondo necessità con altre associazioni di settore, in particolare sui temi legati all'uso delle apparecchiature di accesso aereo e del commercio internazionale,
 - 3.1.4. promuovere nel settore l'efficienza a livello tecnico tramite partecipazione alla definizione di standard,
 - 3.1.5. agevolare la cooperazione tra tutti i Soci nella discussione di problemi comuni.
 - 3.1.6. espandere la presenza globale della Federazione e promuovere in modo attivo la partecipazione dei principali operatori del settore,
 - 3.1.7. ottimizzare i benefici dell'iscrizione e l'uso efficiente delle risorse della Federazione in un'organizzazione dedicata all'uso sicuro ed efficace dei mezzi di accesso aereo,
 - 3.1.8. fornire, agevolare e ampliare i canali di comunicazione tra tutti i Soci della Federazione,
 - 3.1.9. fornire canali di educazione e formazione per l'intero settore, includendo la promozione professionale nel settore dell'accesso aereo,
 - 3.1.10. svolgere tutte le altre attività lecite accessorie o che favoriscano il conseguimento dei suddetti obiettivi.

- 3.2. La Federazione può inoltre svolgere altre attività al fine di assicurarsi redditi supplementari necessari al conseguimento dei propri obiettivi.

4. FACOLTÀ

- 4.1. La Federazione può compiere tutte le azioni che considera necessarie o auspicabili coerentemente con i propri fini e in connessione con le proprie attività.
- 4.2. In particolare, può:
- 4.2.1. acquisire, noleggiare, affittare e disporre in altro modo di proprietà,
 - 4.2.2. stipulare contratti,
 - 4.2.3. richiedere ai Soci il pagamento di quote associative, il cui ammontare può variare in funzione delle diverse categorie dei soci e dell'area geografica,
 - 4.2.4. accettare donazioni di beni (inclusi beni concessi in trust per gli scopi della Federazione),
 - 4.2.5. assumere personale, agenti e consulenti,
 - 4.2.6. utilizzare i suoi beni a garanzia di eventuali prestiti che potrebbero essere concessi,
 - 4.2.7. corrispondere retribuzioni e indennità a chiunque, ciò comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'autorità di adottare disposizioni orientate a fornire o garantire il pagamento di pensioni o gratifiche (compresi i versamenti a titolo di risarcimento per perdita del posto di lavoro o perdita/riduzione di salario).
 - 4.2.8. previa approvazione della Commissione, la Federazione può prendere in prestito denaro (anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dai Soci) fino a un ammontare massimo di 1.000.000 GBP, coerentemente con i propri fini e in connessione con le proprie attività,
 - 4.2.9. investire denaro (ad eccezione del denaro posseduto in qualità di trustee) coerentemente con i propri fini e in connessione ai propri obiettivi, con tutti i poteri di una persona fisica, oltre ai poteri concessi dalla Legge. Gli investimenti possono assumere la forma di:
 - 4.2.9.1. costituzione o partecipazione alla costituzione di persone giuridiche,
 - 4.2.9.2. acquisizione per altri mezzi della partecipazione a persone giuridiche,
 - 4.2.10. prestare, depositare, donare e anticipare denaro e concedere crediti o garanzie, con o senza copertura, in caso di concessione di prestiti ai Soci in conformità con la Legge,
 - 4.2.11. agire in qualità di agente o fiduciario,

- 4.2.12. sostenere con donazioni o in altro modo, amministrare e/o creare di enti di beneficenza o imprese sociali,
 - 4.2.13. emettere azioni, obbligazioni e altri strumenti finanziari e rimborsare tali strumenti,
 - 4.2.14. accantonare fondi per scopi speciali o come riserve per spese future,
 - 4.2.15. ricevere consulenze da esperti finanziari in materia di investimenti e tenere conto dell'adeguatezza degli investimenti e della necessità di diversificazione, ove opportuno,
 - 4.2.16. delegare la gestione degli investimenti a un esperto finanziario, ma solo a condizione che la performance degli investimenti sia rivista regolarmente dalla Commissione,
 - 4.2.17. predisporre che gli investimenti o le altre proprietà della Federazione siano detenuti a nome di una società designata che agisca sotto la direzione degli amministratori o controllata da un esperto finanziario che agisca secondo le istruzioni, e liquidare qualsiasi ragionevole commissione richiesta,
 - 4.2.18. depositare documenti e beni fisici presso qualsiasi società registrata o avente sede in Inghilterra o nel Galles in qualità di custode e liquidare qualsiasi commissione ragionevole richiesta,
 - 4.2.19. assicurare i beni della Federazione contro qualsiasi rischio prevedibile e stipulare altre polizze assicurative per proteggere la Federazione, laddove necessario,
 - 4.2.20. stipulare contratti per fornire servizi a o per conto di altri enti,
 - 4.2.21. creare o acquisire società controllate e altre organizzazioni commerciali.
- 4.3. La Federazione può accettare solo depositi in conformità alla Legge e non può prestare servizi finanziari regolamentati se non in conformità alla Legge e al Financial Services and Markets Act del 2000.

5. IMPEGNI

- 5.1. Le attività della Federazione devono svolgersi a beneficio dei propri Soci e del settore dell'accesso aereo.
- 5.2. Gli utili o le eccedenze della Federazione non devono essere in alcun modo distribuiti tra i Soci, né direttamente né indirettamente, bensì impiegati per:
 - 5.2.1. costituire riserve prudenziali,
 - 5.2.2. coprire le spese necessarie per lo svolgimento delle attività della Federazione.

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- 6.1. La gestione degli affari della Federazione, orientata al perseguimento degli scopi di cui sopra, è affidata al Consiglio, alla Commissione e ai Soci.
- 6.2. Le rispettive funzioni vengono illustrate di seguito:
 - 6.2.1. I Soci sono le organizzazioni (persone giuridiche costituite con personalità separata) e gli individui autorizzati a iscriversi alla Federazione secondo la presente norma 6.
 - 6.2.2. La Commissione è il comitato di gestione della Federazione. I membri della Commissione sono i relativi amministratori ed esercitano tutti i poteri della Federazione, ad eccezione di quelli conferiti al Consiglio dal presente Regolamento o da un'assemblea generale.
 - 6.2.3. Il Consiglio risponde alla Commissione, controllando e bilanciando il suo operato e fungendo da collegamento tra la Commissione e i Soci.
- 6.3. Il Consiglio può anche istituire Consigli e Comitati nazionali/regionali per contribuire al conseguimento degli obiettivi della Federazione.
- 6.4. I ruoli e le responsabilità di Soci, Commissione, Consiglio, Consigli nazionali/regionali, Comitati, CEO e DG (tra le altre cose) saranno definiti in modo più dettagliato in una Policy sulla struttura di governance, che sarà presentata dalla Commissione per l'approvazione del Consiglio.
- 6.5. Il Consiglio può approvare altre politiche e procedure presentate dal Commissione che disciplineranno le attività della Federazione.
- 6.6. La Commissione può delegare i poteri esecutivi al CEO e DG.

Soci

- 6.7. I Soci hanno diritto ad assistere e a prendere parte attivamente alle assemblee dei Soci, a votare e a candidarsi alle elezioni del Consiglio e a partecipare altrimenti alla gestione della Federazione come previsto dal presente regolamento.
- 6.8. I Soci della Federazione sono le organizzazioni (persone giuridiche con personalità separata) e gli individui i cui nomi sono riportati nel Registro dei soci.
- 6.9. Le domande di iscrizione possono essere presentate da qualsiasi organizzazione (entità legale a cui viene riconosciuta personalità giuridica distinta) o persona fisica che risulti coinvolta nel settore dell'accesso aereo, in qualità di produttore, concessionario, venditore o noleggiatore, addetto alla formazione o qualunque altro ruolo riconosciuto dal Consiglio, e che soddisfi tutti gli altri criteri previsti dal Consiglio. La domanda deve essere presentata mediante un modulo di richiesta di adesione indicato dal Consiglio, che include una richiesta di sottoscrizione di quota.

- 6.10. Il Consiglio si riserva il diritto di accettare o respingere le domande a propria assoluta discrezione, in conformità con la Policy sulla struttura di gestione concordata periodicamente dal Consiglio. Il Segretario si incarica di informare in proposito il richiedente. Il Segretario non è in alcun modo tenuto a fornire spiegazioni per un eventuale rifiuto.
- 6.11. La qualifica di socio non è trasferibile.
- 6.12. Il Consiglio può decidere di suddividere i Soci in differenti categorie, allo scopo (tra gli altri) di poter eleggere al proprio interno dei rappresentanti di tali categorie. Le decisioni finali riguardo all'appartenenza di un Socio a una particolare categoria spettano al Segretario.
- 6.13. Ciascun Socio, in seguito a decisione del proprio organo direttivo, autorizza la persona che ritiene adatta, nonché un supplente, ad agire come suo rappresentante a tutte le riunioni della Federazione.
- 6.14. La Federazione può avvalersi di associati (definibili membri associati), che non posseggono la qualifica di Soci né i corrispondenti diritti, ma che possono acquisire tali diritti e doveri specificati di volta in volta dal Consiglio. Gli associati possono essere persone individuali o organizzazioni (entità giuridiche costituite con personalità separata). Il Consiglio può creare diverse categorie di associati, a cui possono corrispondere differenti diritti e doveri.

Segretario

- 6.15. La Federazione deve disporre di un Segretario, che può essere un suo impiegato.

7. QUOTE ASSOCIATIVE

- 7.1. Tutti i Soci e gli associati devono corrispondere una quota annuale approvata dai Soci alla Federazione.

8. QUOTE

- 8.1. Le quote della Federazione hanno un valore nominale di 1 GBP ciascuna, che non dovrà essere corrisposto, salvo dove il pagamento sia richiesto dalla Federazione. Una quota non può essere trasferita o ritirata.
- 8.2. Ciascun Socio possiede una quota, che gli viene assegnata al momento dell'iscrizione. Nessun Socio può possedere più di una quota.
- 8.3. Se una persona fisica o persona giuridica perde la qualifica di socio, la quota registrata a suo nome deve essere annullata e tutti gli importi sottoscritti per la quota diventano di proprietà della Federazione.
- 8.4. Le quote non danno alcun diritto a interessi, dividendi o bonus.

9. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO/ASSOCIATO

- 9.1. La qualifica di Socio o di associato si perde nei seguenti casi:
 - 9.1.1. in caso di scioglimento della persona giuridica o morte della persona fisica,
 - 9.1.2. in caso di espulsione o sospensione dalla qualifica di Socio o associato della Federazione sulla base del presente regolamento,
 - 9.1.3. in caso di rinuncia alla qualifica di Socio o associato, previa comunicazione scritta al Segretario con almeno tre mesi di preavviso,
 - 9.1.4. in caso di cancellazione dal Registro dei soci o dal Registro degli associati (a seconda dei casi) da parte del Segretario a seguito del mancato pagamento delle quote associative di cui al presente regolamento, ai sensi del processo stabilito nella Policy sulla struttura di gestione concordato periodicamente dal Consiglio.
- 9.2. Un Socio o associato può essere espulso in seguito a delibera approvata da almeno i due terzi dei membri del Consiglio presenti e votanti a una riunione, ai sensi della Policy sulla struttura di governance.
- 9.3. Una persona espulsa perde la qualifica di Socio o associato a partire dal momento in cui il presidente della riunione del Consiglio dichiara approvata la delibera di espulsione.
- 9.4. Una persona espulsa può ottenere nuovamente la qualifica di socio o associato solo in seguito a delibera approvata dai due terzi dei partecipanti votanti a una riunione del Consiglio.
- 9.5. Un Socio o un associato può anche essere sospeso in conformità con la Policy sulla struttura di governance.

10. ASSEMBLEE DEI SOCI

- 10.1. La Federazione si impegna a organizzare un'assemblea dei Soci (detta "assemblea annuale" o "AGM") entro nove mesi dalla fine di ogni esercizio.
- 10.2. Le funzioni dell'AGM comprendono (a titolo esemplificativo e non esaustivo):
 - 10.2.1. la presentazione di:
 - 10.2.1.1. conto economico e stato patrimoniale per l'esercizio precedente,
 - 10.2.1.2. una relazione sull'attività della Federazione nel corso dell'anno precedente,
 - 10.2.1.3. piani futuri per l'anno in corso e i successivi 2 anni,
 - 10.2.2. la nomina di:
 - 10.2.2.1. revisori contabili,

- 10.2.2.2. auditor esterni per ogni altro aspetto dell'attività della Federazione,
- 10.2.3. la comunicazione dei risultati di elezioni e nomine dei membri del Consiglio e/o della Commissione,
- 10.2.4. l'esame di qualsiasi questione proposta da una comunicazione scritta firmata da non meno di 50 Soci o dal 5% degli stessi (il numero più alto tra i due).
- 10.3. Tutte le assemblee dei Soci al di fuori dell'AGM sono definite "assemblee straordinarie" e devono essere fissate dal Segretario
 - 10.3.1. su incarico del Consiglio o
 - 10.3.2. in seguito a richiesta scritta, firmata (salvo diversa indicazione del presente regolamento) da almeno 100 Soci o da almeno il 10% degli stessi (il numero più alto tra i due), pervenuta alla sede legale della Federazione e indirizzata al Segretario. Nella richiesta deve essere specificato il motivo della convocazione dell'assemblea. Se il Segretario non si trova nel Regno Unito o non intende convocare un'assemblea dei Soci, questa può essere convocata da qualsiasi membro del Consiglio.
- 10.4. Un'assemblea straordinaria convocata su richiesta dei Soci deve aver luogo entro ventotto giorni dalla consegna della richiesta alla sede legale. L'assemblea non deve trattare questioni diverse da quelle specificate nella richiesta e nell'avviso di convocazione.
- 10.5. L'avviso di convocazione di assemblea dei Soci deve essere:
 - 10.5.1. comunicato a tutti i Soci,
 - 10.5.2. pubblicato sul sito internet della Federazionein ogni caso, almeno 14 giorni prima della data dell'assemblea.
- 10.6. L'avviso deve inoltre:
 - 10.6.1. essere comunicato ai membri del Consiglio e della Commissione e ai revisori contabili,
 - 10.6.2. specificare se si tratta di un AGM o di un'assemblea straordinaria,
 - 10.6.3. indicare luogo, data e ora dell'assemblea,
 - 10.6.4. specificare i temi che verranno trattati nel corso dell'assemblea.
- 10.7. Affinché l'assemblea dei Soci possa iniziare i lavori, deve essere presente un quorum. Salvo diversa indicazione contenuta nel presente regolamento, il quorum è costituito da:
 - 10.7.1. un membro del Consiglio e
 - 10.7.2. 20 Soci della Federazione o il 10% dei Soci aventi diritto di voto all'assemblea (il numero più basso tra i due), presenti di persona o per delega.

- 10.8. Il Consiglio, il presidente dell'assemblea e il Segretario sono tenuti ad assicurare che in ogni assemblea dei Soci:
 - 10.8.1. le questioni su cui deliberare siano chiaramente spiegate,
 - 10.8.2. vengano fornite ai Soci informazioni sufficienti per consentire una discussione ponderata,
 - 10.8.3. se necessario, vengano richiesti i contributi di esperti nelle materie trattate.
- 10.9. Tutte le assemblee dei soci devono essere presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Presidente deputato, dal Vicepresidente o da un membro del Consiglio nominato dagli altri membri.
- 10.10. In assenza del quorum, trascorsa mezz'ora dall'ora fissata per l'inizio dell'assemblea, questa viene aggiornata nello stesso luogo, alla stessa ora e stesso giorno della settimana seguente o in luogo, giorno e ora stabiliti dal Consiglio. Mezz'ora dopo l'ora fissata per l'inizio dell'assemblea aggiornata, in assenza del quorum, il numero dei Soci presenti all'assemblea verrà considerato come quorum sufficiente.
- 10.11. Nei limiti posti dalle leggi e dal presente regolamento, le delibere messe ai voti durante un'assemblea dei Soci vengono prese per alzata di mano, salvo nei casi in cui uno scrutinio segreto venga ordinato o richiesto.
- 10.12. Il Consiglio può prendere disposizioni (per una specifica assemblea, per diverse assemblee o in via generale) tali da consentire ai Soci di votare per posta o per via elettronica. Ogni voto pervenuto in questo modo deve essere considerato come se il Socio avesse partecipato e votato all'assemblea. Un Socio può partecipare a una riunione dei Soci per delega. Le deleghe devono essere presentate per iscritto e notificate alla Federazione almeno 24 ore prima dell'inizio dell'assemblea. Qualsiasi modulo di delega consegnato in ritardo non sarà valido. Le questioni relative alla validità di una delega saranno risolte dal presidente dell'assemblea, la cui decisione sarà definitiva.
- 10.13. Sia in caso di votazione per alzata di mano, sia in caso di scrutinio segreto, ogni Socio che partecipa alla votazione di persona o per delega ha diritto a un unico voto. Ciò si applica anche in caso di votazione per posta o per via elettronica, dove siano state prese le disposizioni necessarie. In caso di parità di voti, il presidente dell'assemblea ha diritto a un secondo voto decisivo.
- 10.14. Salvo nei casi in cui venga richiesto uno scrutinio segreto, il risultato di ogni votazione viene annunciato dal presidente e riportato nel registro dei verbali. Il registro dei verbali costituisce prova certa del risultato della votazione.
- 10.15. Uno scrutinio segreto può essere ordinato dal presidente o richiesto, prima o subito dopo una votazione per alzata di mano, da almeno un decimo dei Soci presenti all'assemblea.
- 10.16. Salvo diverse disposizioni della Legge o del presente regolamento, tutte le delibere vengono prese a maggioranza semplice dei voti.

- 10.17. Le assemblee dei Soci possono svolgersi di persona, con mezzi elettronici adeguati (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, videoconferenze o soluzioni simili) o con una combinazione di questi due mezzi, secondo quanto stabilito dal Presidente, a condizione che tutti i partecipanti all'assemblea siano in grado di comunicare con tutti gli altri partecipanti.

11. CONSIGLIO

Composizione

- 11.1. Il Consiglio si compone di almeno quindici membri, tra cui:
- 11.1.1. Membri del Consiglio
 - 11.1.2. Fino a 6 membri eletti del Consiglio, eletti in conformità alla norma 11.2
 - 11.1.3. Fino a 2 Consiglieri cooptati, ai sensi della norma 11.3
 - 11.1.4. Un rappresentante di ciascun Comitato
 - 11.1.5. Un rappresentante di ciascun Consiglio nazionale/regionale
 - 11.1.6. Qualsiasi altro membro del Consiglio, come stabilito nella Policy sulla struttura di gestione.
- 11.2. I membri eletti del Consiglio devono essere eletti dai Soci della Federazione secondo le procedure di elezione definite dal Consiglio stesso, come stabilito nella Policy sulla struttura di governance, che possono includere l'elezione per categorie di Soci. Sono eleggibili i candidati scelti dai Soci in qualità di loro rappresentanti ai fini del presente regolamento.
- 11.3. Il Consiglio può cooptare fino a due ulteriori membri del Consiglio (che non devono essere necessariamente Soci della Federazione) in conformità alla Policy sulla struttura di gestione.
- 11.4. In nessun caso i Soci possono:
- 11.4.1. avere più di due rappresentanti nel Consiglio,
 - 11.4.2. avere uno o più rappresentanti alla presidenza di più di due comitati della Federazione.
- 11.5. I membri del Consiglio resteranno in carica per il mandato stabilito dalla Policy sulla struttura di gestione.
- 11.6. I membri del Consiglio non percepiscono alcun compenso né rimborso spese per lo svolgimento delle proprie mansioni in qualità membri.
- 11.7. Non può essere membro del Consiglio:

- 11.7.1. chi è minore di 18 anni,
- 11.7.2. chi è stato rimosso dal Consiglio in seguito alle disposizioni di cui sotto,
- 11.7.3. chi è stato dichiarato in bancarotta o ha negoziato coi propri creditori e non risulta assolto,
- 11.7.4. chi è in stato di interdizione in forza alla Company Directors Disqualification Act del 1986 o a una legge equipollente del proprio Paese di residenza,
- 11.7.5. chi è stato condannato per reati in relazione ai quali non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi del Rehabilitation of Offenders Act del 1974 o di una legge equipollente del proprio Paese di residenza,
- 11.7.6. (nel caso dei membri del Consiglio che ricoprono la carica in qualità di membri del Consiglio), chi cessa di ricoprire la carica di membro del Consiglio,
- 11.7.7. (nel caso di membri del Consiglio che ricoprono la carica in qualità di rappresentanti di un Consiglio o Comitato nazionale/regionale), chi cessa di essere un membro di tale Consiglio o Comitato nazionale/regionale, o viene informato dal Consiglio di non essere più il rappresentante nominato di tale Consiglio o Comitato nazionale/regionale in seno al Consiglio,
- 11.7.8. chi non ha rispettato i requisiti relativi ai membri del Consiglio stabiliti nella Policy sulla struttura di gestione,

chiunque, in corso di mandato, ricada in uno dei casi sopra elencati, perde immediatamente la qualifica di membro del Consiglio.

- 11.8. Un membro del Consiglio può essere rimosso dall'incarico in seguito a delibera approvata da almeno i tre quarti dei rimanenti membri del Consiglio presenti e votanti a una riunione, ai sensi della Policy sulla struttura di governance.
- 11.9. Ciascun membro del Consiglio, se impossibilitato a partecipare a una riunione, ha diritto a inviare un supplente.
- 11.10. Qualora un posto rimanga vacante fra i membri eletti del Consiglio prima della fine dell'incarico, il membro in questione può, a esclusiva discrezione del Presidente, nominare un sostituto, che rimarrà in carica fino alla successiva assemblea dei Soci.

Riunioni del Consiglio

- 11.11. Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno, alla data e nel luogo che ritiene più adatti. La data e il luogo di ogni riunione devono essere resi pubblici con almeno quattordici giorni effettivi di anticipo, mediante comunicazione scritta da parte del Segretario a tutti i membri del Consiglio. Una riunione del Consiglio può essere convocata in tempi più brevi solo in seguito ad accordo del 90% dei membri del Consiglio aventi diritto di partecipazione e voto.
- 11.12. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve essere redatto per iscritto e deve:

- 11.12.1. indicare luogo, data e ora dell'assemblea,
- 11.12.2. specificare i temi che verranno trattati nel corso dell'assemblea.
- 11.13. Le riunioni del Consiglio sono convocate dal Segretario. Le riunioni del Consiglio possono essere convocate anche dal Presidente o da non meno di quattro membri del Consiglio, in ogni caso presentando un avviso scritto al Segretario, specificando l'argomento da trattare. Il Segretario è tenuto a informare tutti i membri del Consiglio di tale avviso di convocazione in tempi più brevi possibili. La riunione deve tenersi in un luogo stabilito dal Segretario entro ventotto giorni dalla data di ricevimento dell'avviso da parte dello stesso.
- 11.14. Il quorum è costituito dalla metà dei membri del Consiglio, arrotondata per difetto al numero intero più vicino.
- 11.15. Il Presidente o, in sua assenza, il Presidente deputato, il Vicepresidente o un altro membro del Consiglio presiede le riunioni.
- 11.16. Salvo nei casi di impossibilità per cause di forza maggiore, il CEO e DG è tenuto ad assistere a tutte le riunioni del Consiglio. Fanno eccezione a ciò le riunioni aventi come argomento di discussione l'attività o le condizioni e i termini d'impiego dello stesso. In questi casi, andranno rispettate le disposizioni che disciplinano i conflitti di interessi di cui al presente regolamento.
- 11.17. Il Presidente può consentire ai membri del Consiglio di partecipare alle riunioni del Consiglio mediante collegamento telefonico, video o tramite computer. Chi partecipa a una riunione secondo tali modalità è da ritenersi a tutti gli effetti come presente alla riunione.
- 11.18. Il Consiglio può nominare dei consulenti specializzati per ottenere suggerimenti sui temi trattati, invitandoli ad assistere e a intervenire (ma non a votare) alle riunioni del Consiglio.
- 11.19. Fatte salve le disposizioni seguenti di questa norma, le questioni sollevate durante una riunione del Consiglio sono decise a maggioranza di voti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto a un unico voto. In caso di parità di voti a una riunione del Consiglio, il presidente ha diritto a un secondo voto decisivo.
- 11.20. Una delibera in forma scritta, firmata da tutti i membri del Consiglio, ha gli stessi effetti di una delibera approvata durante una riunione e può consistere di diverse copie identiche di un documento, firmate ognuna da uno o più membri del Consiglio.
- 11.21. Ogni membro del Consiglio che abbia un interesse materiale in un particolare soggetto (come sotto definito) è tenuto a dichiarare tale interesse al Consiglio e:
 - 11.21.1. può partecipare alle discussioni sul soggetto in questione, salvo il caso in cui la maggioranza dei membri del Consiglio si opponga alla sua presenza;
 - 11.21.2. non può votare sul soggetto in questione (e se, per inavvertenza, partecipa ugualmente alla votazione, il suo voto non verrà conteggiato).
- 11.22. Ogni membro del Consiglio che ometta di dichiarare un interesse la cui dichiarazione sia richiesta in virtù del precedente paragrafo, dovrà abbandonare definitivamente la propria carica dove ciò sia richiesto dalla maggioranza dei rimanenti membri del Consiglio.

- 11.23. Come interesse materiale in un soggetto si intende ogni interesse (fatte salve le eccezioni di cui sotto) da parte di un membro del Consiglio, della persona giuridica di cui è rappresentante, del suo consorte o partner in qualunque ditta, società o attività commerciale coinvolta (di fatto o potenzialmente) nel soggetto in questione. Le eccezioni da non considerarsi come interessi materiali sono le seguenti:
- 11.23.1. possesso di azioni in percentuale non superiore al 2% del totale di una qualunque società quotata in borsa,
 - 11.23.2. un interesse in un determinato soggetto che abbia uguale effetto su tutti i membri del Consiglio di una particolare categoria,
 - 11.23.3. un interesse in un Consiglio o Comitato nazionale/regionale se il membro del Consiglio è anche membro di tale Consiglio o Comitato nazionale/regionale.

Comitati

- 11.24. Salvo nei casi descritti dal presente regolamento, il Consiglio non può delegare alcuno dei suoi compiti o responsabilità. Può tuttavia nominare uno o più comitati (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, Comitati nazionali/regionali) che lo assistano nello svolgimento delle sue funzioni.

12. COMMISSIONE

Composizione

- 12.1. La Commissione si compone di un minimo di quattro e un massimo di dieci persone e comprende:
- 12.1.1. L'amministratore delegato e direttore amministrativo,
 - 12.1.2. altre persone, come indicato nella Policy sulla struttura di gestione,
- a condizione che la maggioranza dei membri della Commissione sia sempre stata eletta dai Soci.
- 12.2. La Commissione nominerà al suo interno un Presidente, un Presidente deputato e un Vicepresidente, che saranno eletti dai Soci durante l'AGM.
- 12.3. Le cariche della Commissione sono personali e non trasferibili. Tutti i membri della Commissione devono essere membri della Federazione o essere dipendenti di un Socio della Federazione o lavorare presso la Federazione. Se un membro della Commissione stipula un rapporto d'impiego con un altro Socio della Federazione durante il suo mandato, può mantenere la sua carica, a condizione che risulti ancora dipendente dell'organizzazione di un Socio alla successiva riunione della Commissione. La carica nella Commissione decade, invece, qualora un membro della Commissione cessi di lavorare presso un Socio o la Federazione durante il suo mandato.

- 12.4. I membri della Commissione resteranno in carica per il mandato stabilito dalla Policy sulla struttura di gestione.
- 12.5. Non può essere membro della Commissione:
- 12.5.1. chi è stato dichiarato in bancarotta o ha negoziato coi propri creditori e non risulta assolto,
 - 12.5.2. chi è in stato di interdizione in forza alla Company Directors Disqualification Act del 1986 o a una legge equipollente del proprio Paese di residenza,
 - 12.5.3. chi è stato condannato per reati in relazione ai quali non sia intervenuta la riabilitazione ai sensi del Rehabilitation of Offenders Act del 1974 o di una legge equipollente del proprio Paese di residenza,
 - 12.5.4. chi viene rimosso dalla Commissione dalla maggioranza dei Soci votanti durante un'assemblea generale in conformità con la norma 10.2.4 o la norma 10.3.2.
- 12.6. I membri della Commissione non percepiscono alcun compenso in quanto tali, salvo il rimborso delle spese ragionevoli sostenute nello svolgimento delle proprie mansioni.

Riunioni della Commissione

- 12.7. La data e il luogo di ciascuna riunione della Commissione devono essere comunicati dal Segretario a tutti i membri della Commissione con almeno quattordici giorni di anticipo. Una riunione della Commissione può essere convocata in tempi più brevi solo in seguito ad accordo del 90% dei membri della Commissione aventi diritto di partecipazione e voto.
- 12.8. L'avviso di convocazione dell'assemblea deve:
- 12.8.1. indicare luogo, data e ora dell'assemblea,
 - 12.8.2. specificare i temi che verranno trattati nel corso dell'assemblea.
- 12.9. Tutti i documenti della Commissione relativi a un punto all'ordine del giorno delle riunioni della Commissione devono essere distribuiti ai membri della Commissione contestualmente all'avviso di convocazione della riunione. I documenti pervenuti oltre questo termine non possono essere oggetto di decisioni formali nel corso della riunione.
- 12.10. Le riunioni della Commissione sono convocate dal Segretario. Le riunioni della Commissione possono essere convocate anche dal Presidente o da non meno di quattro membri della Commissione, in ogni caso presentando un avviso scritto al Segretario, specificando l'argomento da trattare. Il Segretario è tenuto a informare tutti i membri della Commissione di tale avviso di convocazione in tempi più brevi possibili. La riunione deve tenersi in un luogo stabilito dal Segretario entro ventotto giorni dalla data di ricevimento dell'avviso da parte del Segretario stesso.

- 12.11. Il quorum è costituito dalla metà dei membri della Commissione (compreso il CEO e DG o un'altra persona che partecipa alla riunione in sua vece), arrotondata per difetto al numero intero più vicino. Dove non siano presenti altri membri della Commissione ad eccezione del CEO e DG, questi avrà la facoltà (fatte salve le disposizioni sulla dichiarazione di interessi di cui sotto) di esercitare tutti i poteri e le discrezionalità attribuiti alla Commissione dal presente regolamento.
- 12.12. Tutte le riunioni della Commissione devono essere presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Presidente deputato, dal Vicepresidente o da un membro della Commissione nominato dagli altri membri. In caso di parità di voti, il presidente dell'assemblea ha diritto a un secondo voto decisivo.
- 12.13. I membri della Commissione, se impossibilitati a partecipare a una riunione, non hanno diritto a inviare un supplente, ad eccezione dell'amministratore delegato.
- 12.14. Le riunioni della Commissione possono svolgersi di persona, con mezzi elettronici adeguati (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, videoconferenze o soluzioni simili) o con una combinazione di questi due mezzi, secondo quanto stabilito dal Presidente, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione siano in grado di comunicare tra di loro.
- 12.15. Una delibera in forma scritta, firmata da tutti i membri della Commissione, ha la stessa validità e gli stessi effetti di una delibera approvata durante una riunione della Commissione regolarmente convocata e tenutasi, e può consistere di diversi documenti uguali, firmati ognuno da uno o più membri della Commissione.
- 12.16. Le riunioni della Commissione sono riservate e la partecipazione avviene solo su invito. Il verbale viene redatto ma non pubblicato.
- 12.17. I membri della Commissione sono tenuti a dichiarare di fronte al Consiglio e alla Commissione ogni interesse materiale da parte loro o da parte della persona giuridica di cui sono rappresentanti, del loro consorte o partner in qualunque impresa (registrata o meno)
 - 12.17.1. che svolga attività produttive o commerciali svolte anche dalla Federazione, o
 - 12.17.2. che intrattenga rapporti contrattuali con la Federazione.
- 12.18. Ciascun membro della Commissione che abbia un interesse materiale in un particolare soggetto (come sotto definito) è tenuto a dichiarare tale interesse alla Commissione e:
 - 12.18.1. può partecipare alle discussioni sul soggetto in questione, salvo il caso in cui la maggioranza dei membri della Commissione si opponga alla sua presenza,
 - 12.18.2. non può votare sul soggetto in questione (e se, per inavvertenza, partecipa ugualmente alla votazione, il suo voto non verrà conteggiato).
- 12.19. Ogni membro della Commissione che ometta di dichiarare un interesse la cui dichiarazione sia richiesta in virtù del precedente paragrafo, dovrà abbandonare definitivamente la propria carica dove ciò sia richiesto dalla maggioranza dei rimanenti membri della Commissione. Nel caso dell'amministratore delegato, tale rimozione sarà soggetta ai termini e alle condizioni del rapporto d'impiego con la Federazione.

- 12.20. Come interesse materiale in un soggetto si intende ogni interesse (fatte salve le eccezioni di cui sotto) da parte di un membro della Commissione, della persona giuridica di cui è rappresentante, del suo consorte o partner in qualunque ditta, società o attività commerciale coinvolta (di fatto o potenzialmente) nel soggetto in questione. Le eccezioni da non considerarsi come interessi materiali sono le seguenti:
- 12.20.1. possesso di azioni in percentuale non superiore al 2% del totale di una qualunque società quotata in borsa,
 - 12.20.2. un interesse in un determinato soggetto che abbia uguale effetto su tutti i membri di una particolare categoria.

13. AUDIT FINANZIARIO

- 13.1. Per ogni anno contabile, il Consiglio deve:
- 13.1.1. assicurare che vengano redatti uno o più conti economici relativi agli affari della Federazione e di ogni impresa o società controllata per quell'anno, tali da fornire un'immagine corretta e veritiera delle entrate e delle spese della Federazione e delle imprese o società controllate nell'anno in questione;
 - 13.1.2. assicurare che venga redatto uno stato patrimoniale tale da fornire, per la data in questione, un'immagine corretta e veritiera dello stato degli affari della Federazione e di ogni impresa o società controllata.
- 13.2. Il Consiglio è tenuto a redigere, prima di ogni AGM, un conto economico e uno stato patrimoniale. Questi devono essere debitamente verificati e firmati dal revisore contabile, che vi allega la propria relazione. I documenti devono inoltre essere accompagnati da una relazione del Consiglio sullo stato degli affari della Federazione e di ogni impresa o società controllata o in partecipazione, firmata dal presidente della riunione del Consiglio in cui tale relazione verrà approvata.
- 13.3. Il Consiglio non deve consentire la pubblicazione di uno stato patrimoniale se questo non è stato preventivamente controllato dal revisore contabile e non include una relazione in cui il revisore dichiara che il documento fornisce un'immagine corretta e veritiera delle entrate e delle spese o dello stato degli affari della Federazione (a seconda dei casi). Ogni conto economico e stato patrimoniale pubblicato deve essere firmato dall'amministratore delegato e da due membri del Consiglio che agiscono in nome della totalità dello stesso.
- 13.4. Per ogni esercizio deve essere nominato un revisore qualificato che si incarichi di verificare i conti e lo stato patrimoniale della Federazione. In questa norma, per "revisore qualificato" si intende una persona in possesso della qualifica di auditor qualificato ai sensi della Sezione 9 della Legge.
- 13.5. In conformità con la Sezione 87 della Legge, il revisore contabile si incarica di fornire alla Federazione una relazione sulla contabilità da lui esaminata e su conto economico/conti economici e bilancio della Federazione per l'anno in questione.

- 13.6. La nomina di un revisore finanziario deve avvenire a mezzo di delibera dell'assemblea dei soci della Federazione; tuttavia, il Consiglio può nominare un revisore contabile nel caso tale incarico rimanga vacante nel periodo tra due assemblee dei soci della Federazione.

14. AUDIT DI GESTIONE

- 14.1. Il Consiglio può decidere di nominare degli auditor esterni, che avranno il compito di esaminare e pubblicare una relazione su un particolare aspetto dell'attività della Federazione. Tali auditor devono essere nominati dai soci.

15. RELAZIONI ANNUALI

- 15.1. La Federazione trasmette annualmente una relazione all'Autorità di vigilanza sulla condotta finanziaria, come previsto dalla Legge.
- 15.2. La Federazione fornisce gratuitamente a ogni socio che ne faccia richiesta una copia dell'ultima relazione annuale, corredata di tutti i documenti giustificativi.

16. MODIFICHE AL PRESENTE REGOLAMENTO

- 16.1. Salvo diverse disposizioni contenute nel presente regolamento, ogni norma può essere modificata o annullata e qualunque nuova norma può essere stabilita in seguito a delibera approvata da almeno i due terzi dei soci votanti in assemblea. Nessuna modifica al presente regolamento è da considerarsi valida finché non sarà registrata dall'Autorità di vigilanza sulla condotta finanziaria.
- 16.2. Le norme 2, 17 e la presente norma possono essere modificate solo in seguito a delibera approvata come "delibera straordinaria" secondo le modalità descritte nella sezione 111 della Legge.

17. SCIoglIMENTO

- 17.1. Un curatore o gestore della totalità o di una parte della proprietà della Federazione, regolarmente nominato, può assumere quei poteri del Consiglio o della Commissione che ritiene necessari per lo svolgimento dei propri compiti come definiti nel documento di nomina.
- 17.2. La Federazione può essere sciolta con il consenso di tre quarti dei Soci, che sottoscrivono un documento di scioglimento in forma diretta o per liquidazione nei termini previsti dalla Legge. Il quorum per un'assemblea chiamata a votare una delibera di liquidazione della Federazione corrisponde a tre quarti dei Soci.
- 17.3. Al momento della liquidazione o dello scioglimento della Federazione, una volta saldati tutti i debiti e le passività, tutte le proprietà e i fondi risultanti in eccedenza vengono suddivisi tra i Soci attualmente iscritti e gli ex-Soci ancora esistenti che hanno perso tale qualifica nei cinque anni immediatamente precedenti alla chiusura delle attività, nelle proporzioni che la Commissione ritiene adeguate a proprietà e fondi in eccedenza spettanti a tali Soci, tenendo conto dei contributi forniti in qualsiasi forma dagli stessi.

18. CLAUSOLA DI MANLEVA

- 18.1. I membri del Consiglio, i membri della Commissione e il Segretario che, agendo onestamente e in buona fede nello svolgimento (effettivo o presunto) delle loro funzioni, incorrano in responsabilità civili, non saranno tenuti a ricorrere alle proprie risorse personali per far fronte a tali responsabilità. La Federazione si farà carico di tutte le spese del caso. La Federazione può stipulare e mantenere un'assicurazione di responsabilità civile a beneficio proprio e a beneficio del Consiglio, della Commissione e del Segretario.

19. PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI

- 19.1. Ogni decisione presa in buona fede da una riunione del Consiglio o della Commissione risulta valida, indipendentemente da irregolarità emerse successivamente nella nomina di membri del Consiglio o della Commissione o dal fatto che uno o più membri fossero interdetti, ed è da considerarsi valida come se tutti i membri del Consiglio e della Commissione fossero stati regolarmente nominati e qualificati a ricoprire la loro carica.
- 19.2. Per ogni assemblea dei Soci e per ogni riunione del Consiglio, della Commissione e di tutti i comitati nominati dal Consiglio deve essere steso un verbale. I verbali vengono letti alla riunione successiva e sottoscritti dal presidente della riunione. I verbali firmati costituiscono prova certa di quanto avvenuto durante la riunione. I verbali delle assemblee dei Soci e delle riunioni del Consiglio (salvo quelli relativi a questioni riservate) devono essere pubblicati sul sito internet della Federazione.
- 19.3. La sede legale della Federazione si trova al seguente indirizzo: 1 Moss End Business Village, Crooklands, Cumbria, LA7 7NU, Regno Unito, o in altro luogo deciso dal Consiglio.
- 19.4. La Federazione deve conservare nella propria sede legale:
- 19.4.1. un Registro dei soci, in cui il Segretario deve inserire i seguenti dati:
 - 19.4.1.1. nomi e indirizzi dei Soci,
 - 19.4.1.2. dettagli delle quote detenute dai singoli Soci e dell'importo pagato (o considerato di comune accordo come pagato) per tali quote,
 - 19.4.1.3. un rapporto su altra proprietà della Federazione detenuta dai singoli Soci sotto forma di prestiti o obbligazioni,
 - 19.4.1.4. la data di iscrizione al Registro di ciascun Socio e la data dell'eventuale cessazione dell'iscrizione,
 - 19.4.2. un duplicato del Registro dei soci, contenente i nomi e gli indirizzi dei Soci,
 - 19.4.3. un registro dei nomi e indirizzi dei membri del Consiglio e delle date in cui sono entrati in carica,
 - 19.4.4. un registro dei possessori di obbligazioni, in cui il Segretario deve riportare i dettagli richiesti in materia dal Consiglio e registrare tutti i trasferimenti di obbligazioni,

- 19.4.5. un registro in cui il Segretario deve inserire i dettagli richiesti dal Consiglio riguardanti ipoteche e oneri fondiari della Federazione.
- 19.5. Fatte salve le disposizioni del Data Protection Act del 2018, i registri della Federazione possono essere tenuti in forma elettronica.
- 19.6. L'inclusione o l'assenza del nome di una persona nell'esemplare originale del Registro dei soci costituisce, fino a prova contraria, prova certa del fatto che detta persona sia o non sia un socio della Federazione.
- 19.7. La Federazione deve tenere opportuni libri contabili, registrandovi le transazioni effettuate e le attività e passività in conformità con le Sezioni 75 e 76 della Legge.
- 19.8. I soci hanno diritto a esaminare:
- 19.8.1. il proprio conto
- 19.8.2. il duplicato del registro
- nella sede legale in ogni momento ragionevole.
- 19.9. Il Segretario è tenuto a fornire a chiunque ne faccia richiesta una copia del presente regolamento, in cambio del pagamento di una somma fissata dal Consiglio entro il limite massimo statutario.
- 19.10. Ogni cambiamento dell'indirizzo della sede legale deve essere comunicato dal Segretario all'Autorità di vigilanza sulla condotta finanziaria, in forma diretta ed entro quattordici giorni dal cambiamento.
- 19.11. Ogni avviso necessario secondo il presente regolamento deve essere inviato per iscritto o per via elettronica all'indirizzo correntemente notificato per lo scopo in questione. In caso di comunicazione per via elettronica, si intende come "indirizzo" qualunque numero o indirizzo usato per tale tipo di comunicazione.
- 19.12. La dimostrazione del fatto che una busta contenente un avviso sia stata correttamente indirizzata, affrancata e impostata costituisce prova certa dell'avvenuto recapito dell'avviso. Un avviso si considera recapitato 48 ore dopo essere stato impostato o, in caso di comunicazione elettronica, 48 ore dopo l'invio.
- 19.13. Il nome registrato della Federazione deve essere esposto all'esterno della sede legale e in ogni altro ufficio o luogo in cui si svolgono le attività della Federazione. Deve inoltre essere riportato in caratteri leggibili su:
- 19.13.1. tutte le lettere commerciali, avvisi, pubblicità e altre pubblicazioni ufficiali;
- 19.13.2. cambiali, girate, assegni e ordini di denaro o di beni che devono essere sottoscritti dalla Federazione stessa o in suo nome;
- 19.13.3. conti, fatture, ricevute e lettere di credito della Federazione.
- 19.14. La Federazione è registrata ai sensi della Legge.

20. CONTENZIOSI

- 20.1. La Federazione si doterà di una policy in materia di contenziosi che sarà messa a disposizione dei suoi Soci.
- 20.2. Ogni contenzioso irrisolto che, sulla base del presente regolamento, abbia luogo tra la Federazione e:
 - 20.2.1. un Socio, o
 - 20.2.2. una persona offesa che abbia cessato di essere Socio nei sei mesi precedenti la data del contenzioso, o
 - 20.2.3. una persona che avanza pretese per mezzo di tale Socio o persona offesa, o
 - 20.2.4. una persona che presenta un reclamo sulla base del regolamento della Federazione, o
 - 20.2.5. un titolare di una carica all'interno della Federazionedeve essere sottoposto a un arbitro concordato tra le parti in causa o, in assenza di accordo, nominato dagli auditor della Federazione in carica al momento del contenzioso.
La decisione dell'arbitro sarà definitiva e vincolante per tutte le parti in causa.
- 20.3. Chiunque avvii un contenzioso è tenuto a depositare presso la Federazione, se richiesto, una somma ragionevole (non superiore a 200 GBP) stabilita dal Consiglio. L'arbitro deciderà della ripartizione delle spese di arbitrato e della destinazione del deposito versato.
- 20.4. Gli arbitrati saranno disciplinati ai sensi alle leggi dell'Inghilterra e del Galles, se non diversamente concordato dall'amministratore delegato.

21. LINGUA

- 21.1. La lingua di lavoro della Federazione è l'inglese. In particolare:
 - 21.1.1. tutte le riunioni della Commissione e del Consiglio e le assemblee dei soci sono tenute in inglese,
 - 21.1.2. tutti i presidenti dei comitati devono fornire le loro relazioni al Consiglio in inglese, e
 - 21.1.3. tutti i verbali delle riunioni vengono redatti in inglese.
- 21.2. I Consigli nazionali/regionali possono produrre documenti nella propria lingua, ma devono redigere sintesi delle riunioni in inglese per una più ampia diffusione. Inviti, ordini del giorno, verbali delle riunioni e documenti da approvare devono essere distribuiti in inglese qualora siano di interesse internazionale.

22. TRASFERIMENTI IN CASO DI MORTE O INSOLVENZA DEI SOCI

- 22.1. I Soci possono nominare una o più destinatari dei loro beni nella Federazione al momento della loro morte. Una volta ricevuta prova soddisfacente del decesso del Socio autore della nomina, la Commissione, se e nella misura in cui la nomina sia valida ai sensi della legge, trasferirà o liquiderà in conformità alla Legge l'intero valore della proprietà di cui alla nomina alla persona avente diritto.
- 22.2. Se il rappresentante personale di un Socio deceduto o il curatore fallimentare di un Socio insolvente avanza una richiesta valida per qualsiasi proprietà della Federazione appartenente al Socio deceduto o insolvente, la Commissione trasferirà o liquiderà la proprietà a cui il richiedente ha diritto, secondo le indicazioni dello stesso.

23. INTERPRETAZIONE

Per "Legge" si intende il Co-operative and Community Benefit Societies Act 2014. Qualsiasi riferimento alla Legge e ad altri strumenti legislativi include il riferimento a qualsiasi promulgazione e/o modifica statutaria.

"CEO e DG" indica l'Amministratore delegato in carica della Federazione.

REGOLE DELLA INTERNATIONAL POWERED ACCESS FEDERATION



Firma dei Soci (da un funzionario autorizzato)

Nome del Socio

1.....

.....

2.....

.....

3.....

.....

Firma del Segretario

Nome e cognome in stampatello

.....

.....

Data